

COMUNE DI MERETO DI TOMBA Provincia di Udine

<u>N. 2</u>

Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - DEFINIZIONE ALIQUOTE ANNO 2024.

L'anno 2024, il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 20:30 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Violino Claudio	Sindaco	Presente
Fabello Paola	Consigliere	Presente
D'Antoni Giuseppe	Consigliere	Presente
Del Mestre Luca	Consigliere	Presente
Mestroni Mattia	Consigliere	Presente
Zoratti Martina	Consigliere	Presente
Bernardis Marco	Consigliere	Presente
Comis Daniela	Consigliere	Assente
De Giorgio Veronica	Consigliere	Presente
Mattiussi Walter Mario	Consigliere	Presente
Pecile Michele	Consigliere	Assente
Basso Cristina	Consigliere	Presente
Nicoletti Fabio	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario Comunale Napolitano Dott.ssa Piervittoria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Violino Claudio nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA dal Responsabile dell'Area Finanziaria

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 e s.m.i., secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e s.m.i. il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 e s.m.i.;
- l'art. 13 comma 15-bis del D.L. 201/2011, secondo cui, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno dd. 22.12.2023, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30.12.2023, ha differito al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 da parte degli enti locali;
- la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione dd. 02.01.2024 ns. prot. 14 di pari data di richiamo di detto termine;

PREMESSO CHE:

- con L.R. 17/2022, è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1 comma 738 della L. 160/2019 e s.m.i.;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 26.04.2023 sono state approvate le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2023;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 1 lett. b) della L.R. 17/2022 che definisce "il fabbricato strumentale all'attività economica" quale fabbricato di cui alla lett. a) del medesimo articolo utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definita rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi);

DATO ATTO che il fabbricato strumentale all'attività economica è stato appositamente previsto nel Regolamento comunale che disciplina l'imposizione sugli immobili;

CONSIDERATO che all'art. 4 della legge regionale come sopra richiamata:

- l'abitazione principale è definita come l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- i fabbricati assimilati all'abitazione principale sono identificati nelle seguenti fattispecie:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 139/2000 e s.m.i., dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni delle dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICORDATO che l'art. 9 della Le.R. 17/2022 prevede che:

- 1) per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
- 2) per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 3) per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 4) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;

- 5) per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 6) per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 7) per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 8) per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RICORDATO che ai sensi dell'art 8 della L.R. 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

DATO ATTO che l'art. 15 della L.R. 17/2022 attribuisce ai Comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata con la precisazione che, in caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e detrazioni dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno di imposta 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

RITENUTO, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, di riconfermare le aliquote e detrazioni ILIA anche per l'anno di imposta 2024 come da seguente prospetto:

ALIQUOTE ILIA 2024		
FATTISPECIE	ALIQUOTA	
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con applicazione di una detrazione di € 200,00	0,40%	
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	
Terreni agricoli (tranne terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti e IAP)	0,76%	
Aree fabbricabili	0,91%	
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,91%	
Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	0,91% + detrazione 50%	
Tipologie immobiliari non comprese in quelle precedenti (aliquota ordinaria)	0,91%	

CONSIDERATO infine che le aliquote di imposta proposte sono in grado di generare un volume di entrate che consente di rispettare la vigente disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio ed in materia di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

ATTESO che la presente deliberazione esplica effetti dall'01.01.2024, tenuto conto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 è stato differito al 15.03.2024;

VISTI:

- il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)", approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna;
- lo Statuto comunale;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 31.05.2023 nonché tutte le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 09.01.2024 avente ad oggetto "Assegnazione provvisoria del piano risorse ed obiettivi anno 2024 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.";
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- le altre disposizioni di legge in materia in vigore;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed accertata la competenza a deliberare;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:

1. di riconfermare anche per l'anno di imposta 2024 le aliquote e detrazioni dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) come da seguente prospetto:

ALIQUOTE ILIA 2024		
FATTISPECIE	ALIQUOTA	
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con applicazione di una detrazione di € 200,00	0,40%	
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	
Terreni agricoli (tranne terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti e IAP)	0,76%	
Aree fabbricabili	0,91%	
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,91%	
Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	0,91% + detrazione 50%	
Tipologie immobiliari non comprese in quelle precedenti (aliquota	0,91%	

ordinaria)	

- 2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e s.m.i. il 1° gennaio 2024;
- 3. di inoltrare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 e s.m.i.;
- 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L.160/2019, come richiamato dall'art. 14 comma 2 della L.R. 17/2022, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento al Funzionario Responsabile per i successivi adempimenti di competenza;
- 6. di conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/03 e s.m.i..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Mereto di Tomba, lì 01 marzo 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO CONSUELO DI MASI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Mereto di Tomba, lì 01 marzo 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO CONSUELO DI MASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed accertata la competenza a deliberare;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. $49 - 1^{\circ}$ comma e 147 - bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Il presente verbale viene redatto manualmente in forma sintetica in quanto, causa problemi tecnici, la relativa registrazione risulta irrimediabilmente compromessa.

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Mestroni che illustra il punto all'Ogd spiegando che anche per il corrente anno le vigenti tariffe sono confermate.

Successivamente il Sindaco richiede se vi sono interventi e constata l'assenza degli stessi invita i presenti a procedere a votazione per l'approvazione della proposta di deliberazione in esame

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n.11, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta in premessa richiamata.

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

Il Presidente F.to Violino dott. Claudio

Il Vice Segretario Comunale

F.to Napolitano Dott.ssa Piervittoria

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/03/2024 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 02/04/2024.

Mereto di Tomba, lì 19/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Piervittoria Napolitano

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19/03/2024 al 02/04/2024 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Mereto di Tomba, lì

Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva:

X alla data dell'adozione

□ alla data di compiuta pubblicazione

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.